



Sent. n. 66/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

Composta dai Signori Magistrati:

Michele Oricchio	Presidente
Rossella Cassaneti	Giudice
Michele Minichini	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA NON DEFINITIVA – ORDINANZA

(art. 102, comma 6, lett. d, c.g.c.)

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 74770 R.G. promosso dalla
Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di:

1. ASSISTENZA ITALIANA DIABETICI S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Caserta, via Roma 20, codice fiscale e partita I.V.A. 01015580614, rappresentata e difesa dall'avv. Nunzio Mazzocchi, e domiciliata in Caserta (CE) alla via Pollio n. 18 (domicilio digitale p.e.c. nunzio.mazzocchi@avvocatismcv.it);
2. BLASOTTI Amedeo, nato ad Afragola (NA) il 29/10/1961, residente in Casoria (NA), via San Mauro n. 4, codice fiscale BLSMDA61R29A064B, rappresentato e difesa dall'avv. Vincenzo

Pansini, domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 276 e domicilio digitale al seguente indirizzo p.e.c. vincenzopansini@avvocatinapoli.legalmail.it;

3. MARCHESE Fulvio, nato a Frattamaggiore (NA) il 27.4.1954, residente a Caserta in via Laviano n. 14 trav. Pertini, c.f.: MRCFLV54D27D789G, rappresentato e difeso dall'avv. Augusto Chiosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla via Giosuè Carducci n. 61 e con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo p.e.c. augustochiosi@avvocatinapoli.legalmail.it;

4. TARI Michele Giuseppe, nato a Roccamonfina (CE) il 15/04/1953, c.f.: TRAMHL53D15H423E, residente in Caserta alla Piazza l'ottobre – loc. Tredici, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Nardone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 207 e con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo p.e.c. antonionardone@avvocatinapoli.legalmail.it;

5. DELLI CARRI Ida, nata a Foggia (FG) il 02/01/1958, residente in Caserta alla via SS. Nome di Maria, codice fiscale DLLDIA58A42D643A, rappresentata e difesa dall'avv. Eliseo Laurenza, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Toledo n. 156 (domicilio digitale eliseo.laurenza@avvocatismcv.it);

6. CORRERA Arcangelo, nato il 05/03/1958 a Maddaloni (CE) e ivi residente in via Brecciamme n. 115, c.f.: CRRNGL58C05E791M, indirizzo di posta elettronica certificata (estratto da registro pubblico

INI-PEC): arcangelo.correra.yvow@ce.omceo.it nel domicilio eletto presso il difensore avv. Andrea Abbamonte in Napoli (NA) alla Via Melisurgo n. 15 e con domicilio digitale eletto al seguente indirizzo p.e.c. andreaabbamonte@avvocatinapoli.legalmail.it;

7. DE BIASIO Mario, nato a Casagiove (CE) il 18/02/1954, residente in Caserta alla via SS Nome di Maria n. 7, c.f.: DBSMRA54B18B860A, indirizzo di posta elettronica certificata (estratto da registro pubblico INI-PEC): mario.debiasio.soji@ce.omceo.it.

Letti l'atto di citazione e gli altri atti del giudizio;

uditi nell'udienza del giorno 18.12.2025, con l'assistenza del Segretario dott. Francesco Fiordoro, il relatore Michele Minichini, il rappresentante del Pubblico Ministero il Sostituto Procuratore Generale Mauro Senatore, per il convenuto Blasotti Amedeo l'avv. Vincenzo Pasini, per il convenuto Tari Michele Giuseppe l'avv. Alessio Raiola per delega orale dell'avv. Antonio Nardone, per la convenuta Delli Carri Ida l'avv. Eliseo Laurenza, per il convenuto Assistenza Italia Diabetici srl l'avv. Nunzio Mazzocchi.

Fatto

1. Con atto depositato in data 16.7.2025, ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale citava in giudizio gli odierni convenuti per chiederne la condanna al pagamento in favore dell'Asl di Caserta della somma di euro 1.054.357,19

(rivalutati a dicembre 2024 in euro 1.239.674,619) oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, in considerazione degli esborsi sostenuti dall'ASL, nel periodo dal 2016 al 2020, per la remunerazione di una serie di prestazioni rendicontate dalla Società Assistenza Italiana Diabetici ritenute in eccedenza rispetto ai parametri di Capacità operativa massima.

Nello specifico l'attore erariale contestava la responsabilità erariale a titolo di dolo e in via principale a carico della società Assistenza Italiana Diabetici e in via sussidiaria ai funzionari dell'ASL di Caserta. Sotto tale ultimo profilo citava in giudizio: il responsabile della UOC Acquisto e Controllo Prestazioni Esterne Strutture Accreditate (MARCHESE) e il responsabile dell'UOS Controllo Centri Accreditati (DELLI CARRI), chiamati a rispondere del danno per gli anni 2017-2019 fino a concorrenza del 60% (con ripartizione interna paritaria del 30% per ciascuno dei dirigenti dei due uffici); il direttore generale (DE BIASIO), il direttore amministrativo (BLASOTTI) e il direttore sanitario (CORRERA), quali componenti integranti la direzione strategica aziendale, chiamati a rispondere del danno per gli anni 2017-2019 fino a concorrenza del 30% (con ripartizione interna del 40% in capo al direttore generale e del 30% ciascuno per le altre figure dirigenziali apicali); il coordinatore del N.O.C. - Nucleo Operativo di Controllo (TARI), chiamato a rispondere del 10% del danno per l'anno 2017-2019.

L'attore erariale nel libello introduttivo rappresentava che la Società Assistenza Italiana Diabetici, quale centro privato accreditato dell'Asl di Caserta, aveva erogato, come struttura sanitaria operante nella branca della diabetologia, prestazioni non autorizzate ed eccedenti la capacità operativa massima, pertanto non aveva titolo a vedersi riconosciuta la relativa remunerazione, in quanto il rispetto della capacità prestazionale rappresenta un presupposto assolutamente prioritario e basilare per attestare che l'attività svolta corrisponda agli standard funzionali e qualitativi stabiliti dalla regolamentazione regionale, attraverso i parametri di potenzialità prestazionale esprimibile in base alle risorse di personale e alle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche.

Nel caso in esame, attraverso le indagini della Guardia di Finanza, era emerso che nel corso degli anni 2017 – 2020 la società Assistenza Italiana Diabetici aveva fatturato e incassato a rimborso prestazioni eccedenti la capacità operativa massima di importo pari a € 1.058.839,22, e ciò a seguito della disapplicazione dei limiti prestazionali legati alla capacità operativa massima, con conseguente impatto sulla qualità delle prestazioni sanitarie erogate.

Nello specifico il danno patrimoniale sarebbe da riferire al carattere indebito dei corrispettivi conseguiti dalla Società accreditata per prestazioni extra capacità operativa massima che non avevano titolo contrattuale di legittima remunerazione.

2. Con le memorie del 10.11.2025, del 26.11.2025 e del 28.11.2025 si costituivano i convenuti Delli Carri, Tari, Marchese, Assistenza Italia e Blasotti ed eccepivano in via preliminare, sotto vari profili, la nullità della citazione e la prescrizione del diritto azionato dalla Procura, contestavano nel merito l'asserita violazione dei parametri di capacità prestazionale, ritenendo che siano stati rispettati i tetti di spesa.

3. Nell'udienza del 18.12.2025 la Procura contestava le eccezioni preliminari prospettate dai convenuti nonché quanto affermato dagli stessi in punto di prescrizione dell'azione erariale e dell'assenza dell'elemento psicologico dei prevenuti; le parti convenute si riportavano alle memorie di costituzione.

Al termine della discussione la causa passava in decisione.

Diritto

1. Con il presente giudizio la Procura regionale ha contestato un danno di euro 1.054.357,19 asseritamente arrecato alla ASL di Caserta dalla Società Assistenza Italiana Diabetici per avere la stessa ricevuto fra il 2016 e il 2020 pagamenti dalla competente Amministrazione sanitaria regionale di prestazioni assistenziali erogate in eccedenza rispetto alla C.O.M. riconosciuta, in sede di accreditamento, alla struttura privata.

Per tale motivo venivano citati in giudizio, oltreché la società percipiente anche i vertici e i dirigenti dell'ASL di riferimento, in quanto

ritenuti a vario titolo concorrenti, con le condotte loro rispettivamente ascritte, alla causazione del danno erariale perseguito con il libello introduttivo.

2. In primis, va dichiarata la contumacia dei convenuti Di Biasio e Correrà, atteso che, nonostante la citazione sia stata ad essi ritualmente notificata in data 21 luglio 2025, non si sono costituiti in giudizio a norma dell'art. 93 del codice della giustizia contabile (d.lgs. 26.8.2016 n. 174).

3. Sempre in via preliminare non può essere accolta la richiesta avanzata in udienza da Blasotti e Tari di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio di appello avente ad oggetto una vicenda analoga a quella del presente giudizio. Ebbene l'istanza è inammissibile non vertendosi nelle ipotesi espressamente previste dall'art. 190 c.g.c.

4. Sempre in via preliminare, va scrutinata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva prospettata dalla difesa di Delli Carri. Al riguardo parte convenuta afferma di non aver ricoperto negli anni 2018 e 2019 alcun incarico di vertice, essendo dirigente di una struttura semplice e non responsabile di Unità organizzativa complessa, non avendo assunto pertanto alcuna funzione di carattere gestionale e decisorio volta a impedire il versamento dei contestati pagamenti ritenuti non dovuti ovvero al recupero dell'asserito indebito.

L'eccezione è infondata.

La legittimazione passiva sussiste sempre allorché vi sia coincidenza tra il soggetto della fattispecie in astratto considerata e colui contro il quale la domanda è proposta ed è affermato essere soggetto passivo del diritto. Solo ove non vi sia questa coincidenza ed essa sia concretamente e *ictu oculi* rilevabile, il legislatore consente al Giudice di pronunciarsi estromettendo il chiamato in giudizio prima ancora di procedere all'esame del merito.

Nel caso in esame, sono da respingere le ragioni sulla base delle quali parte convenuta reputa di non essere legittimata passiva della richiesta risarcitoria, in quanto la Delli Carri nel periodo in contestazione ha ricoperto l'incarico di dirigente del Servizio Controllo e Liquidazione Centri Accreditati, unità operativa preposta alla vigilanza delle strutture accreditate.

Per tali ragioni l'eccezione è infondata.

5. La difesa di Tari ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità della domanda e per l'assenza di indicazione degli elementi di prova posti a base della domanda, e ciò avrebbe di conseguenza privato il convenuto della possibilità di espletare una compiuta difesa. L'eccezione è infondata.

L'articolo 86, comma 2, lett. e), del codice di giustizia contabile prevede che l'atto di citazione deve contenere "l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni"; la

mancata esposizione degli elementi di fatto determina la nullità della citazione, con termine per la rinnovazione o l'integrazione della stessa (commi 6 e seguenti).

La suddetta normativa ha radici nell'analoga previsione processual-civilistica di cui all'articolo 164 c.p.c., e in merito la consolidata giurisprudenza di legittimità, con una rigorosa lettura della normativa, ha limitato le ipotesi di nullità ai casi di assoluto difetto del petitum o della causa petendi ovvero di assoluta incertezza degli stessi, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda.

Secondo la Corte di Cassazione rileva la necessità che il convenuto sia messo in condizione di difendersi in modo adeguato e puntuale in ordine al thema decidendum, e "l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati".

In linea con tale indirizzo, la condivisibile giurisprudenza di questa Corte afferma che la pronuncia di nullità debba essere giustificata da una effettiva incertezza del petitum e/o della causa petendi al punto che le indicazioni fornite nell'atto introduttivo siano talmente contraddittorie e carenti da non consentire di dedurre l'elemento della domanda attrice richiesto dalla legge (Corte di Cass. SS.UU. civ. sent. 22 maggio 2012 n. 8077; Cass. civ., Sez. II, sent. 29 gennaio 2015 n. 1681; Sez. giur. Sicilia sent. 27 aprile 2017 n. 274).

Con specifico riferimento al caso di specie, non può convenirsi con la difesa del convenuto in quanto dalla lettura dell'atto introduttivo è di immediata chiarezza: 1) quali siano le condotte contestate (indebiti corrispettivi conseguiti dalla Società Assistenza Italiana Diabetici per prestazioni in eccedenza rispetto ai parametri di Capacità operativa massima); 2) il rapporto concessorio tra l'Asl di Caserta e la Società accreditata, nonché la qualità dei responsabili e il ruolo rivestito dagli stessi in ragione del rapporto di dipendenza o collaborazione con l'Asl di Caserta; 3) gli elementi di diritto posti a base della domanda (violazione della normativa nazionale e regionale sul rispetto dei limiti della capacità operativa massima e violazione dei tetti di spesa).

Peraltro, anche ogni possibile residuo dubbio viene meno, laddove si consideri l'avvenuta costituzione in giudizio del convenuto e l'ampiezza e pertinenza delle difese spiegate. Queste, sebbene in astratto, secondo l'orientamento giurisprudenziale più rigoroso (v. Cass. Civ., Sez. III, sent. 23.8.2011 n. 17495), non costituirebbero elemento dirimente per valutare l'ammissibilità dell'azione, in concreto però costituiscono un indicatore particolarmente significativo che esclude la sussistenza del denunciato vizio.

Il convenuto, nel caso in esame, non si limitava a un timido ingresso nel processo (circostanza che potrebbe indurre a ipotizzare una scarsa conoscenza della pretesa attorea), ma vi ha preso attivamente parte spiegando articolate difese sul merito dell'addebito. L'ampiezza

delle argomentazioni contenute nella memoria di costituzione dimostra che il compendio documentale sulla cui base è stato introdotto il giudizio recava una compiuta ed esauriente rappresentazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni su cui la stessa è stata fondata, assolutamente idoneo a garantire il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa.

Sotto altro profilo, deve rilevarsi che l'art. 86 c.g.c. – che dispone al comma 2 lett. f) che l'atto di citazione debba contenere "l'indicazione degli elementi di prova che supportano la domanda e l'elenco dei documenti offerti in comunicazione" - di per sé non prevede la sanzione dell'inammissibilità o della inutilizzabilità della prova né, tanto meno, la nullità dell'atto di citazione, nemmeno in caso di mancata intellegibilità dell'elenco dei documenti prodotti o per l'assenza stessa dell'elenco dei documenti.

Nel caso di specie la Procura ha correttamente riportato nel libello introduttivo l'indice delle fonti di prova e depositato le relazioni della Guardia di Finanza e ogni ulteriore documentazione probatoria, senza generare alcuna incertezza rispetto alle fonti di prova poste a base della domanda.

6. La prevenuta Assistenza Italia eccepisce la nullità della citazione per l'asserita non corrispondenza degli elementi di fatto e degli elementi essenziali dell'invito a dedurre rispetto all'atto di citazione, in violazione degli art. 86 e 87 del c.g.c., atteso che la

Procura nella citazione avrebbe fatto riferimento a differenti annualità oggetto di richiesta risarcitoria.

L'eccezione non è fondata.

Sul punto la giurisprudenza contabile ha evidenziato che non deve necessariamente sussistere una perfetta coincidenza tra l'invito a dedurre e la citazione, purchè rimanga inalterato il nucleo essenziale delle contestazioni.

Si ricorda che l'invito a dedurre ha una duplice funzione, quella di assicurare la massima completezza dell'istruttoria per ragioni di economia processuale e, in via simmetrica, di consentire al presunto responsabile di fornire utili elementi per addivenire, eventualmente, a un'archiviazione del procedimento.

Quindi, le controdeduzioni del presunto responsabile che seguono l'invito permettono alla Procura erariale di assumere ulteriori elementi istruttori utili a ricostruire la fattispecie sia sotto il profilo di fatto che di diritto (Corte dei conti SS.RR. sent. 16.2.1998 n. 7/98/QM).

Pertanto, considerare la citazione del tutto vincolata e pienamente condizionata all'invito a dedurre renderebbe la stessa superflua e inutile.

La Procura è libera di analizzare e valutare quanto emerso a seguito delle controdeduzioni e di aggiungere elementi di diritto nuovi, purchè ciò non alteri il nucleo essenziale delle contestazioni deferite nell'invito al punto da assumere un carattere di novità senza un solido aggancio

all'attività preprocessuale.

Nel caso in esame le annualità oggetto di contestazione risultano ben definite nell'invito a dedurre come nell'atto di citazione, senza alcuna alterazione tra quanto indicato nella fase preprocessuale e quanto prospettato nel libello introduttivo.

Quindi, l'attore erariale ha agito lasciando immutato il nucleo essenziale del petitum e della causa petendi, rispettando il limite di variabilità dell'atto di citazione costituito dal quadro generale dell'ipotesi dannosa con un chiaro collegamento tra la citazione e la fattispecie contestata nell'invito a dedurre.

Sicchè dall'esame della documentazione e dal confronto dell'invito a dedurre e dell'atto di citazione risulta evidente l'identità degli elementi di diritto e di fatto e non si rivela, pertanto, alcuna mutazione del nucleo essenziale della contestazione e, conseguentemente, non sussiste alcun motivo di nullità della citazione.

7. È, inoltre, del tutto priva di fondamento l'eccezione della difesa di Tari e di Blasotti di omessa specifica motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero indotto la Procura a non ritenere sufficiente quanto controdedotto dai convenuti nella fase preprocessuale, nel senso che si contesta alla Procura di non aver ricercato elementi di prova anche in favore degli invitati.

Al riguardo osserva il Collegio che nessuna disposizione del c.g.c. prevede l'obbligo per il Pubblico Ministero di indicare nell'atto di

citazione le ragioni per cui le difese svolte dal presunto responsabile nella fase preprocessuale non siano state ritenute idonee a superare gli addebiti, né, tantomeno, prevede per tale omissione alcuna nullità dell'atto di citazione.

L'articolo 87 c.g.c. – disposizione processuale che si occupa dei rapporti tra invito a dedurre e atto di citazione - sanziona con la nullità solo l'ipotesi, non ricorrente nel caso di specie, della mancata corrispondenza “tra i fatti di cui all'articolo 86, comma 2, lett. e), e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre, tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni”.

Si rileva, altresì, che anche nel vecchio regime allorché era in vigore l'articolo 5, comma 1, d.l. n. 453/1993, conv. in l. n. 19/1994, la giurisprudenza contabile riteneva che non costituisce causa di inammissibilità o di nullità dell'atto di citazione “la mancata esplicitazione da parte del pubblico ministero delle motivazioni per le quali egli non abbia ritenuto di accogliere le deduzioni difensive dell'invitato a dedurre, potendo il p.m. affidatario dell'istruttoria esprimere le proprie valutazioni anche in modo sintetico e persino implicito; l'emissione dell'atto di citazione, del resto, implicitamente conferma il rigetto delle deduzioni dell'invitato” (Corte Conti: Sez. III App. sent. 22.1.2013 n. 52; Sez. I App. sent. 29.9.2017 n. 376).

Per le suddette ragioni l'eccezione è infondata.

8. Tanto premesso, il Collegio ritiene che l'odierna controversia non sia ancora matura per la decisione di merito in quanto risulta necessario, in ragione della complessità fattuale della vicenda in rilievo, demandare ad un organo munito di competenze specialistiche l'accertamento della C.O.M. assegnata alla Società Assistenza Italia, unitamente alla verifica dell'esatta misura di eventuali sforamenti, nonché degli importi corrisposti dalla ASL di Caserta per prestazioni rese in eccesso dalla Società in favore dell'utenza; ciò ai fini di ogni successiva valutazione in questa sede giudiziale sull'an e sul quantum della pretesa risarcitoria azionata dalla Procura attrice.

Il Collegio ritiene, quindi, di disporre un supplemento istruttorio per acquisire motivata relazione tecnica sui seguenti quesiti: *“verificare: a) la capacità operativa massima (C.O.M.) assegnata all'Assistenza Italia Diabetici srl per le prestazioni rese nella branca di diabetologia nel periodo 2016 - 2020; b) la sussistenza di sforamenti della C.O.M., indicando, in caso affermativo, gli importi corrisposti dalla ASL Caserta in favore dell'Assistenza Italia Diabetici per le prestazioni erogate in eccesso”*.

9. Per le predette ragioni si ritiene di incaricare il Direttore generale della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute alla nomina di uno o di più esperti appartenenti alla Direzione generale stessa i quali, con facoltà di esperire (se necessari) accessi ed acquisire ogni opportuna documentazione

presso uffici centrali e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Amministrazione Regionale della Campania, diano riscontro ai quesiti testé menzionati.

Per l'espletamento del predetto incumbente istruttorio il Collegio assegna il termine di 180 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

PQM

la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Campania, non definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta:

- respinge le eccezioni preliminari dei convenuti come in motivazione;
- dispone che, a cura della Segreteria della Sezione, la presente ordinanza venga comunicata nelle forme di legge, al Procuratore Regionale in sede e al Direttore generale della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della Salute via Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma, per l'esecuzione della stessa secondo quanto esposto in parte motiva. Al predetto Direttore generale dovrà essere trasmessa, su sua richiesta ovvero su iniziativa dei soggetti dallo stesso individuati e comunicati a questa Sezione, tutta la documentazione riversata agli atti del presente giudizio in formato digitale. All'esito, sarà onere della parte più diligente di attivarsi al fine della prosecuzione del giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito delle Camere di consiglio del
18.12.2025 e del 16.3.2026.

Estensore

Presidente

Michele Minichini

Michele Oricchio

(firma digitale)

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 18/03/2026

Per Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)

Il Funzionario

dott.ssa Valentina Tomarchi

(firma digitale)